

**Procedura aperta per l'affidamento con appalto integrato della
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:**

**“Deviazione del porto canale di Pescara: 1° stralcio -
Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento”**

da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

CUP: D24B16000260001

CIG: 8404599E7D

Disciplinare di gara

Amministrazione Aggiudicatrice: ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive – Codice Fiscale 91127340684 - P.IVA 02083310686 – Via Nazionale 602 km 51+355 – 65012 Villanova di Cepagatti (PE) – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo “Codice”.

Tipologia: appalto integrato – CPV 45243500-7 Lavori di costruzione di difese marittime.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 20.

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a corpo ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. dddd) del Codice e dell'art. 43, comma 6 del DPR 207/2010.

Importo complessivo dell'appalto: L'importo complessivo delle prestazioni comprese nell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione ammonta a € 5.943.482,52 così suddivisi:

Importo a base d'appalto		€ 5.943.482,52
di cui:		
1. per progettazione esecutiva	€	62.427,85
2. per lavori a corpo soggetti a ribasso	€	5.848.415,81
3. per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	32.638,86

Responsabile del Procedimento: È designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, l'Ing. Tommaso Impicciatore.

1. PREMESSE

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

L'ARAP, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 189 del 17/08/2020 avente ad oggetto *"Progetto Masterplan PSRA/07 di "Deviazione del porto canale di Pescara. 1° Stralcio - Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento". Avvio della procedura aperta per l'affidamento con appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. CUP D24B16000260001 - Delibera a contrarre"*, indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice, finalizzata alla conclusione del contratto in oggetto.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'ARAP, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di *"completamento pennello di foce e scogliera di radicamento"*.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante www.arapabruzzo.it

CIG: 8404599E7D – CUP: D24B16000260001

Luogo di esecuzione dei lavori: Pescara – località Porto.

1.2 INFORMAZIONI PARTICOLARI

L'appalto "a corpo" in oggetto riguarda il completamento delle opere esistenti realizzate dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (d'ora innanzi anche solo "Provveditorato OO.PP.") con i "Lavori di apertura della diga foranea e opere di protezione del Porto" e con l'appalto "Primi interventi di adeguamento strutturale – Lavori di realizzazione di una barriera soffolta", lavori in attesa di collaudo, come più dettagliatamente specificato nella relazione tecnica di progetto.

Alla data di indizione della presente procedura il Provveditorato OO.PP. ha rappresentato, con nota prot. n. 23227 del 15 luglio 2020, di aver conferito gli incarichi del collaudo dei lavori da esso realizzati, che gli elaborati as built trasmessi alla Regione Abruzzo sono conformi ai progetti esecutivi e che i lavori relativi *"sono stati regolarmente e conformemente eseguiti"*.

Attesa la rilevanza di pubblica incolumità delle opere di completamento da realizzare, evidenziata dalla Regione Abruzzo, ARAP intende procedere con l'indizione della presente procedura, nei termini e nelle condizioni di seguito precisate.

Si evidenzia che a base del progetto definitivo di riferimento a base di gara è stato posto il progetto esecutivo delle opere realizzate dal Provveditorato OO.PP. opportunamente integrato da un nuovo rilievo batimetrico. Ciò non esclude, proprio in virtù di una fase di collaudo a tutt'oggi ancora da espletare, che in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori possano riscontrarsi difformità tali da comportare modifiche del progetto definitivo e/o esecutivo e/o delle opere da realizzarsi che dovranno essere apportate dal concorrente aggiudicatario. Tale eventualità determina la necessità di una preventiva autorizzazione e successiva approvazione da parte dell'Ente concedente il finanziamento – Regione Abruzzo – ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della Concessione sottoscritta in data 31 luglio 2017. Di tale eventualità dovrà tenersi adeguatamente conto nella fase di formulazione dell'offerta di gara (sia tecnica che economica) in quanto eventuali difformità rilevate non potranno essere addotte a motivazione di richieste di maggiori oneri a cura del concorrente aggiudicatario. Sarà comunque possibile a discrezione della Stazione appaltante ed in accordo con la direzione dei lavori, verificare l'effettiva entità delle eventuali difformità tecnico-economiche segnalate dall'aggiudicatario direttamente riconducibili all'esito dei predetti collaudi in itinere rispetto alle previsioni progettuali (definitivo e/o esecutivo)

e disporre, ove ritenuta ammissibile la segnalazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la predisposizione di eventuali modifiche o varianti ai sensi dell'art. 27 del CSA.

Si precisa altresì che l'accessibilità alle aree è garantita dalla comunicazione del Provveditorato alle OO.PP. prot. n. 23227 del 15 luglio 2020 e dal Nulla Osta PAR-005088 del 23/07/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. In quest'ultima nota l'Autorità di Sistema Portuale ha evidenziato che occorrerà registrare avviso da parte del consegnatario Provveditorato OO.PP. ex art. 34 Cod. Nav.

La consegna dei lavori è subordinata all'avvenuto collaudo da parte del provveditorato OO.PP: con conseguente riconsegna ai soggetti aventi titolo.

Il concorrente deve dichiarare di aver preso conoscenza delle informazioni particolari e, partecipando alla presente procedura, rinuncia sin da ora alla proposizione di qualsivoglia eccezione, richiesta risarcitoria ovvero pretese di altra natura, nei confronti di ARAP.

L'ARAP si riserva sin d'ora la facoltà di sospendere la presente procedura di gara per motivazioni direttamente riconducibili alle circostanze sopra evidenziate e per il tempo necessario alla soluzione delle connesse problematiche. In tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti per eventuali spese sostenute in sede di presentazione delle offerte e/o per l'eventuale perdita di altre occasioni contrattuali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione d'appalto comprende gli elaborati che compongono il progetto definitivo posto a base di gara ed approvato dalla deliberazione del C.d.A. n° 166 del 05/08/2020, la concessioni che disciplinano il finanziamento, gli atti della conferenza dei servizi decisoria, conclusa con la deliberazione n. 107 del 1/6/2020, le comunicazioni del Servizio del Genio Civile di Pescara, il protocollo di legalità dell'Ente approvato con deliberazione del C.d.A. n. 349 del 22/12/2017, nonché quella sottoelencata approvata dal C.d.A. con deliberazione n° 189 del 17/08/2020:

- ✓ il Bando di gara;
- ✓ il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, vale a dire:
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
 - Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/07/2016;
 - Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice);
 - Allegato 3 – Altre dichiarazioni;
 - Allegato 4 – Dichiarazioni ausiliario;
 - Allegato 5 – Gruppo di progettazione;

Tutta la documentazione di gara, amministrativa e tecnica, è disponibile sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Si specifica che presso l'ufficio del RUP è comunque posto in visione l'originale dei documenti di progetto a base di gara.

2.1 AVCPASS

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCpass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal

comunicato del Presidente del 12.06.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura avvalendosi esclusivamente del portale Sintel (interfaccia "Dettaglio" relativa alla presente procedura - sezione "Comunicazioni procedura").

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente alle ore 14:00 del giorno 04/09/2020.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle predette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Gli operatori economici sono quindi invitati ad utilizzare anche tale sezione, monitorando con costanza l'eventuale aggiornamento della stessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO BASE DI GARA

L'appalto, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) la progettazione esecutiva di tutte le opere oggetto dell'appalto per un valore posto a base di gara pari ad **€ 62.427,85**;
- b) l'esecuzione dei lavori di completamento del pennello di foce e della scogliera di radicamento per un valore posto a base di gara di **€ 5.848.415,81** cui si aggiungono **€ 32.638,86** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di **€ 5.881.054,67**.

Sono compresi nell'appalto i servizi di progettazione esecutiva, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo posto a base di gara e del progetto esecutivo che sarà redatto dall'appaltatore ed

approvato dall'ARAP. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante in sede di approvazione del progetto esecutivo nonché le eventuali modifiche nei limiti di quanto indicato al precedente punto 1.2.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4, del Codice, l'importo complessivo presunto dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri per la progettazione esecutiva, ammonta ad € 5.943.482,52 (Euro cinquemilioninovecentoquarantatrecentottantadue/52) di cui alle seguenti categoria per i lavori ed i servizi di ingegneria:

Lavori di:		Cat. D.P.R. 207/2010 all.A	Importo		Incidenza manodop.
Opere marittime		OG 7 prevalente	€ 5.881.054,67	100,00%	9,93%
CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
IDRAULICA	D.01	Opere di navigazione interna e portuali	0.65	5.881.054.67	4.966476%

Costo complessivo dell'opera: € 5.881.054,67

Percentuale forfettaria spese: 21,98%

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali della progettazione esecutiva previste per ogni diversa Categoria d'Opera, con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA – D.01		
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1100
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q>>	Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=21,95% S=CP*K	CP+S
D.01	IDRAULICA	5 881 054,67	4,9598278 000%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,2700	51 191,63	11 236,22	62 427,85

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	62 427,85
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	62 427,85

Il sopra indicato corrispettivo per i servizi di progettazione comprende, altresì, tutte le attività indicate all'art. 13 del capitolato speciale di appalto e, in ogni caso, ogni altra prestazione

necessaria indicata nel paragrafo 1.2.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato "a corpo", ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e degli artt.3, comma 1, lett. ddddd) e 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto.

L'importo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità né sulle modifiche da apportare secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2.

L'importo a base di gara per la progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA SI RIMANDA AI SUCCESSIVI PARAGRAFI 7 E 8.

L'appalto è interamente finanziato con le risorse del programma Masterplan – Patto per il Sud concesse dalla Regione Abruzzo ed a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE n. 26/2016.

Nel caso di progettista indicato, ai sensi dell'art. 59 comma 1-quater del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto all'operatore economico che eseguirà la progettazione esecutiva, previo obbligo dello stesso di presentare la polizza di responsabilità civile professionale. In tale ultimo caso va prodotta la dichiarazione sostitutiva sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico – organizzativi ed economico – finanziari relativi alla progettazione.

4. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il tempo utile per ultimare il servizio di progettazione esecutiva è fissato in giorni **45** (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio fase da parte del RUP che comunque avverrà dopo l'espletamento della ricognizione di cui all'art. 13 del CSA. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **426** (quattrocentoventisei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo d.lgs., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dai successivi articoli.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione il concorrente potrà partecipare in una delle modalità di seguito specificate.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20/05/2013 n. 14).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad

una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 e 8 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

5.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, in base al combinato disposto dell'art. 59 comma 1-bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n.207/2010, il concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo capitolo 8 mediante una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguati ai lavori da assumere (art. 79 comma 7 del DPR 207/2010);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46 del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art. 89 del Codice ed in specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste". **Il progettista ausiliario, dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;**
- c) **associazione in raggruppamento temporaneo**, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46 lett. a), b), c), d) ed f) del Codice;
- d) **associazione in raggruppamento temporaneo** in qualità di mandante ai soli fini della progettazione di uno o più operatori economici di cui all'art. 46 del Codice tra loro riuniti in **sub-raggruppamento temporaneo** di cui all'art. 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandatario del concorrente (impresa di costruzioni).

In alternativa il concorrente potrà indicare un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, in possesso della capacità tecnica-professionale richiesta nel presente disciplinare di gara. In tal caso il progettista "indicato" non può avvalersi dei requisiti di altro progettista e dovrà possedere in proprio i requisiti richiesti nel bando.

I requisiti devono essere dimostrati nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

In ogni caso il concorrente dovrà indicare un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche quale referente della progettazione.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di progettisti "associati" (precedenti lett c) e d) o "ausiliari" (precedente lett. b), soggetti che versino in una delle situazioni

di cui all'art. 24 comma 7 del Codice. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'attività di verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Anche i soggetti indicati od associati ai fini della progettazione nelle forme di cui al paragrafo 5 devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al presente punto, dovranno pertanto presentare il proprio DGUE.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE) PER I LAVORI

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2.

7.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente ed unica **OG7**:

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OG7** e con classifica **V**, adeguata ai lavori da assumere.

Si rammenta che in applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del D.P.R. n. 207/2010, nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere **trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di **idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., operando mediante il sistema AVCPass**, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.

7.2.1 Requisito di Idoneità Professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;**
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

7.2.2 Requisiti di Qualificazione

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti **al precedente punto 7.1.2** ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.** In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui **all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **7.1.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett. a) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità delle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera Consiglio ANAC n. 417 del 15.05.2019 e del Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.08.2018.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al capitolo 17, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva

categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID	Corrispondenza 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo elenco servizi
Idraulica D.01	VII c	€ 5.881.054,67	€ 11.762.109,34

La comprova del requisito è fornita mediante copia dei certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dai Committenti con l'indicazione dell'oggetto, categoria ed ID delle opere, importo e periodo di esecuzione.

- e) **servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria e ID	Corrispondenza 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo servizi di punta
Idraulica D.01	VII c	€ 5.881.054,67	€ 4.704.843,74

Per la categoria Idraulica ID D.01, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria: **nessuna**.

La comprova del requisito è fornita:

Nel caso di COMMITTENZA PUBBLICA: mediante rilascio di certificato di regolare esecuzione del servizio nel quale siano individuabili tipologia del servizio, tipologia dell'opera, importo lavori, periodo di esecuzione del servizio.

Nel caso di COMMITTENZA PRIVATA: mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione del servizio attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera oggetto del servizio svolto è stato in concreto realizzata o per lo meno avviata dopo un positivo vaglio del progetto da parte delle autorità competenti.

In ogni caso, ed a prescindere alla tipologia di committenza, nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Saranno considerati i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento. A tal proposito si chiarisce che:

- per i servizi di progettazione saranno considerati quelli in cui, nel decennio di riferimento, la

committenza pubblica abbia approvato il progetto, ovvero in caso di committenza privata sia stato emesso l'atto autorizzatorio all'avvio dei lavori. Lavori che, come sopra specificato, devono essere stati in concreto realizzati o quanto meno avviati;

- per i servizi di direzione lavori o collaudo saranno considerati ultimati nel periodo di riferimento quelli in cui sia stato dichiarato ammissibile il certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione. Se non totalmente ultimati potranno essere considerati gli importi lavori risultanti da SAL maturati nel decennio di riferimento regolarmente pagati dalla committenza.

INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico [paragrafo 5.1 lett. a)] devono dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione di cui al presente paragrafo 8, lett. c), d) ed e).

CONCORRENTE CHE INDICHI (AVVALIMENTO) ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE

Per l'espletamento del servizio di ingegneria ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 8 del presente disciplinare o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art. 46 del Codice [paragrafo 5.1 lett b)] si possono definire le seguenti ipotesi:

1. il concorrente indica un singolo operatore economico "ausiliario": in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati ai precedenti punti lett. a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo 8.
2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto "indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei";
3. il concorrente indica più soggetti professionali (c. detto avvalimento frazionato): in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti di cui ai precedenti punti lett. a), b), c) del presente paragrafo 8, mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti d) ed e) del presente paragrafo 8 cumulativamente mediante un unico contratto di avvalimento.

In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6 e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento (si rinvia a quanto previsto dai successivi paragrafi 9 e 9.1), per quanto compatibili.

CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante un mandante del raggruppamento concorrente [paragrafo 5.1 lett. c)] devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore

economico di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti lett a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo 8. Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6.

INDICAZIONI PER I SUB-RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Nel caso il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei [paragrafo 5.1 lett. b)], il sub-raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al **punto a)** del presente paragrafo 8.1. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016. Come precisato al punto 7 della Nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3 il giovane professionista non è tenuto a rendere alcuna dichiarazione atteso che i suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento temporaneo medesimo. Il raggruppamento dovrà invece attestare la presenza del giovane professionista mediante le dichiarazioni di cui all'allegato 5.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto b)** del presente paragrafo 8 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto c)** del presente paragrafo 8, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto d)** del presente paragrafo 8 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, dalla mandataria in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto e)** del presente paragrafo 8 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta” il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.

Nel singolo ID i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento, mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento, per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

9. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA di cui al precedente paragrafo **7.1.2** - avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo **7.1.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.1 AVVALIMENTO RISPETTO AI REQUISITI RICHIESTI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Come precisato al precedente paragrafo 5.1 lett. b) il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione (capitolo 8) mediante indicazione di un operatore economico di cui all'art. 46 del Codice. Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico riferimento solo alla prestazione obbligatoria rappresentata dalla progettazione esecutiva. Si applicano pertanto, per quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente punto 9. L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 6 e 8 (si rinvia al precedente punto 8 "CONCORRENTE CHE INDICHI (AVVALIMENTO) ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE"). Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi in presenza di più ausiliari (cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art. 89 comma 1 secondo periodo del Codice, relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, rispettino anche l'obbligo da parte di tutti gli ausiliari di impegnarsi formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche. Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente.

10. SUBAPPALTO LAVORI

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice e della Legge 55/2019 l'eventuale subappalto delle lavorazioni in appalto è consentito nel limite del 40% dell'importo dei lavori oggetto del contratto atteso che tali lavori sono classificati nella unica Categoria OG7 e sono riferiti ad un complesso di interventi da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione. L'esecutore deve essere in possesso di adeguata qualificazione e provvedere a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In ragione della natura delle opere, dei previsti tempi di esecuzione e delle caratteristiche del cantiere da installare, il subappalto dei lavori può essere autorizzato sino al limite di Legge del 40% dell'importo dei lavori oggetto del contratto, stante la necessità di garantire la realizzazione dell'opera attraverso un insieme coordinato di lavorazioni della stessa natura da realizzarsi a regola d'arte, in maniera continuativa, con uniformità e tempestività nei livelli qualitativi di esecuzione secondo quanto previsto in Capitolato, attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere, nel rispetto del cronoprogramma lavori, con il più elevato livello di sicurezza derivante dalla riduzione delle interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite del 40% dell'importo dei lavori oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la

stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

11. SUBAPPALTO PROGETTAZIONE

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le attività indicate dall'art. 31 comma 8 del Codice, qualora il concorrente voglia fare ricorso al subappalto, valgono le prescrizioni riportate nel precedente punto 10 con specifico riferimento alla prestazione della progettazione ed al corrispondente valore di contratto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo dei lavori posti a base di gara per la prestazione obbligatoria, e precisamente di importo pari ad € 117.621,09 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in **contanti**, con **bonifico**, in **assegni circolari**, con versamento sul Conto M.P.S. dell'ARAP che ha il seguente CODICE IBAN: **IT 77 S 01030 15400 000001352648**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto;
- **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo **schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non->

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf;](#)

http://www.ivass.it/ivass/impresesp/Home_page.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' "Allegato A - Schemi Tipo" al predetto decreto;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte alternativamente in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesto il sopralluogo.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

Ai sensi dell'art. 65 della L. n.77 del 17/07/2020 gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'Anac di cui all'art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 14:00 del giorno 15/09/2020** tramite il sistema Sintel, seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (www.ariaspa.it).

Nel caso in cui vengano individuati degli errori successivamente all'invio dell'offerta, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta, la quale sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica, ed economica).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che anche laddove non esplicitato nel presente documento di gara, tutte le volte in cui richiesta la sottoscrizione di un documento questa deve essere effettuata con firma digitale.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, e 86 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive, in quanto non pervenute entro il termine stabilito dal presente articolo, saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio).

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA” A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO ALLEGATO 1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1)** domanda di partecipazione alla gara e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda **l'assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello **F23 oppure con contrassegno telematico** allegando in quest'ultimo caso all'interno della busta A) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento come indicato nel successivo sotto paragrafo punto 16.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE GENERATA CON DISPOSITIVI VALIDI IN BASE A QUANTO PRESCRITTO NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DISCIPLINARE:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila;**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio ivi compreso il soggetto che come mandante svolgerà il servizio di progettazione;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

NEL CASO DI CONSORZIO DI COOPERATIVE E IMPRESE ARTIGIANE O DI CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2 LETT. b e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. Ovvero, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) FIRMATO DIGITALMENTE, SECONDO IL MODELLO ALLEGATO 2).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione Soa necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**. La necessità di compilare tale parte ricorre anche nelle ipotesi in cui il concorrente indichi il/i professionista/i per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva così come previsto al precedente punto.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il modello Allegato 4) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il modello Allegato 4) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria (senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa)

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 3), allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

Qualora l'operatore economico indichi il progettista ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il progettista indicato dovrà produrre le dichiarazioni a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione e dei requisiti generali. In caso di progettista indicato non è necessario indicare il nominativo all'interno del PassOE.

IN CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZ. D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D).

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, co. 1 e comma 2 del Codice è

resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, co. 3., di cui deve essere indicato l'elenco completo e le relative generalità.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l'art. 80, comma 3, del Codice e il Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

PARTE IV – Criteri di selezione

IL CONCORRENTE DICHIARA DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DAI CRITERI DI SELEZIONE BARRANDO DIRETTAMENTE LA SEZIONE «A» OVVERO RENDENDO LE SINGOLE DICHIARAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI A-B-C-D.

Il concorrente in possesso di SOA per progettazione e costruzione, nonché in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione e coordinamento sicurezza previsti dal presente Disciplinare, attesta il possesso di tali requisiti e l'iscrizione dei componenti dello staff tecnico responsabili della progettazione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

PARTE VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. 80, **commi 1, 2 e 5, lett. I)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE FIRMATE DIGITALMENTE

Ciascun concorrente **rende le seguenti dichiarazioni**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'**art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice**. Si precisa che qualora l'operatore economico utilizzi il modello di DGUE messo a disposizione per la presente gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel predetto modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni a parte integrative;
 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 3);
- 2bis. dichiara, con riferimento a i professionisti che comporranno il gruppo di lavoro ed

- espleteranno il servizio di progettazione i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- 2ter. Individua il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- 2quater. Dichiaro, ai sensi dell'art 23 comma 12 del Codice, di accettare l'attività progettuale precedentemente svolta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);
- 5 bis** di aver preso conoscenza delle informazioni particolari riportate al punto 1.2 del Disciplinare di gara e all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e, partecipando alla presente procedura, rinuncia sin da ora alla proposizione di qualsivoglia eccezione, richiesta risarcitoria ovvero pretese di altra natura, nei confronti di ARAP.
- 5 ter** di accettare integralmente le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità approvato dal C.d.A. con Delibera n° 349 del 22/12/2017;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al punto 1 potranno essere rese nell'apposita sezione interna del DGUE - Allegato 2) predisposto dalla stazione appaltante; quelle di cui al punto 2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero tramite compilazione dell'Allegato 3) predisposto dalla stazione appaltante, quelle di cui ai punti 2bis, 2ter e 2quater potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero tramite compilazione dell'Allegato 5) predisposto dalla stazione appaltante, quelle di cui ai punti da 3 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero tramite compilazione delle sezioni interne alla domanda medesima - Allegato 1) sempre predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

12. Copia (scansione) del documento **PassOE** (senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa) di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria; Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
- in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PassOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

13. **Garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, presentare anche:

14. copia delle **certificazioni possedute** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione anche se non firmate digitalmente oppure dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate (preferibilmente nell'Allegato 1) o nel DGUE).
15. Documento di comprova **pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00** relativa all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:
- mediante il pagamento tramite il modello **F23 dell'Agenzia delle Entrate** (utilizzando il codice tributo: 456T ed indicando nel campo 12 Descrizione il CIG della presente procedura di gara) utilizzando il modello caricato nella piattaforma telematica.

L'operatore economico potrà effettuare il pagamento con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate

[Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare] raggiungibile direttamente al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F23/Come+versare+F23/?page=schedepagamenti>

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo dichiarazione dell'avvenuto pagamento.

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o della dichiarazione senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

In caso di R.T.I. costituiti, il **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, risultante da scrittura privata autenticata ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il **relativo atto costitutivo**, dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- (se il mandato collettivo speciale con rappresentanza o l'atto costitutivo è un documento nativo digitale) file originale firmato digitalmente;
- (se il mandato collettivo speciale con rappresentanza o l'atto costitutivo è un documento nativo analogico): copia scansionata dell'originale analogico sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. oppure corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, del legale rappresentante dell'impresa mandataria;
oppure
- copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, comma. 2, del CAD, e quindi una scansione, del mandato collettivo o dell'atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) dichiarazione che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- b1) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- b3) le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta B deve contenere l'offerta tecnica, come di seguito specificato. L'Offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti:

A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione di massimo n. 2 servizi di ingegneria svolti dall'operatore economico relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, funzionale e tipologico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, aventi le seguenti caratteristiche in ordine di rilevanza:

- a. progetti di opere marittime di particolare importanza, con specifico riferimento a quelli nei quali siano stati effettuati lavori di realizzazione di opere analoghe a quelle oggetto della progettazione;
- b. aspetti geotecnici di opere marittime analoghe a quelle in progetto in presenza di fondali debolmente consolidati;
- c. progetti di lavori con spazi di lavoro limitati e condizioni al contorno analoghe a quelle delle opere in progetto.

Sarà necessario indicare l'importo delle opere e la tipologia del servizio svolto, anche con riferimento all'esecuzione complessiva delle prestazioni o partecipazione in raggruppamento (in questo caso con indicazione delle prestazioni svolte nell'ambito del raggruppamento).

Ogni servizio di cui al punto A dovrà essere descritto attraverso testi ed immagini in un fascicolo formato A3 composto da massimo 3 facciate, compreso il cartiglio.

B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

B1 - L'operatore economico dovrà presentare un organigramma dettagliato, anche attraverso un diagramma a blocchi, relativo alle principali figure coinvolte per la progettazione dell'opera (Progettista responsabile, Progettisti specialistici, etc...) con l'indicazione dei ruoli e delle mansioni svolte dal personale e l'indicazione dei nominativi, delle qualifiche ed un breve e significativo Curriculum Vitae di ciascuno.

La commissione valuterà positivamente i profili di maggior esperienza e con maggior livello tecnico in relazione ai ruoli e alle mansioni svolte, in coerenza con la concezione progettuale.

B2 - L'operatore economico dovrà formalizzare proposte operative di gestione della commessa

finalizzate alla risoluzione di problematiche tecniche, di coordinamento e di incontro con il Committente, nonché le caratteristiche e modalità operative di gestione dati e documenti. La commissione valuterà positivamente le proposte che consentano una gestione più flessibile ed efficace della commessa.

B3 - L'operatore economico dovrà indicare proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale, anche in recepimento delle prescrizioni formulate in sede di autorizzazione delle opere, con particolare riferimento ai giudizi rilasciati dal Comitato Via Regionale n.3055 del 6/6/2019 e n. 3134 del 9/1/2020, dei pareri rilasciati in sede di conferenza dei servizi decisoria e dal Servizio del Genio Civile di Pescara prot. n. RA/181373/20 del 16/6/2020 e prot. N. RA/140489/20 del 13/5/2020, nonché proposte migliorative finalizzate alla migliore realizzazione tecnica delle opere in relazione alle modalità di esecuzione delle lavorazioni e gestione del layout di cantiere.

La commissione valuterà positivamente le proposte che consentano la migliore esecuzione delle opere in relazione alle modalità e tempistiche prefissate.

Le caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al punto B dovranno essere fornite in un documento formato A4 di massimo 12 facciate, compreso il cartiglio, utilizzando una formattazione tale da garantirne la leggibilità. Potrà essere utilizzato il formato A3 se necessario, computando ogni facciata A3 come due facciate A4.

C. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

C1 - L'operatore economico dovrà presentare un organigramma dettagliato, anche attraverso un diagramma a blocchi, relativo alle principali figure coinvolte per la realizzazione dell'opera (Direttore tecnico, Responsabili, etc...) con l'indicazione dei ruoli e delle mansioni svolte dal personale e l'indicazione dei nominativi, delle qualifiche ed un breve e significativo Curriculum Vitae di ciascuno.

La commissione valuterà positivamente i profili di maggior esperienza in relazione alla tipologia di opere in appalto e con maggior livello tecnico in relazione ai ruoli e alle mansioni svolte.

C2 - L'operatore economico dovrà presentare l'elenco dei principali mezzi/macchinari utilizzati per la realizzazione delle opere, suddiviso per ogni tipologia di attività, con l'indicazione, per ognuno, relativa alla proprietà o alla disponibilità, secondo il seguente schema:

Lavorazione omogenea	Descrizione tipo	Mezzi / macchinari	Proprietà / Giustificativo della disponibilità (idoneo titolo giuridico)
Bonifica Ordigni bellici	Superficiale – 1 m		
Salpamenti	Salpamento tetrapodi		
Versamento materiali, scanni e scogliere	Formazione scanni		
	Formazione scogliere		
Realizzazione mantellata	Prefabbricazione e stoccaggio dei tetrapodi		
	Formazione mantellata in tetrapodi		
Opere in c.a.	Realizzazione blocco fanale		
Altro			

Si dovrà produrre apposito allegato alla relazione, non considerato nel computo delle facciate della relazione, contenente le schede tecniche riportanti le principali caratteristiche di ogni mezzo che si intende utilizzare nella realizzazione dei lavori.

La commissione valuterà positivamente i mezzi ritenuti più idonei o che possano apportare migliorie in termini di efficacia, tempi di esecuzione e sicurezza in relazione alle opere indicate nello schema.

C3 - L'operatore dovrà descrivere nel dettaglio le modalità e tempi previsti per l'approvvigionamento dei principali materiali da porre in opera.

La commissione valuterà positivamente le offerte che permetteranno di garantire l'esecuzione dei lavori nelle modalità e nelle tempistiche prefissate ed in particolare valuterà come migliorative quelle offerte strutturate in modo tale da minimizzare l'impatto derivante dall'esecuzione dell'opera nei confronti della qualità dell'aria, del rumore e delle interferenze con il contesto urbano e nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di valutazione di VIA regionale e di conferenza di servizi decisoria.

C4 - L'operatore dovrà descrivere nel dettaglio le modalità esecutive previste con particolare riferimento a: sequenza delle fasi di lavoro e mezzi impiegati per ciascuna fase (con riferimento all'elenco di cui al punto C2), gestione delle interferenze e particolari accorgimenti proposti per garantire la migliore esecuzione delle opere.

La commissione valuterà positivamente le procedure e modalità operative con particolare attenzione alle fasi di realizzazione, anche al fine di riduzione degli impatti ambientali in fase di esecuzione.

La commissione valuterà inoltre positivamente le procedure e gli accorgimenti che permetteranno di migliorare l'organizzazione del cantiere in termini di sicurezza e rispetto delle tempistiche contrattuali.

C5 - L'operatore dovrà presentare idonea documentazione per dimostrare di aver adottato un sistema di certificazione di sistemi di gestione aziendale ambiente e/o sicurezza conformemente agli standard ISO 14001 e BS OHSAS 18001/ISO 45001.

La commissione attribuirà i seguenti punteggi:

1 punto per il possesso della certificazione ISO 14001

1 punto per la certificazione BS OHSAS 18001 o ISO 45001

1 ulteriore punto per la certificazione *integrata* ISO 14001 e ISO 45001

Gli elementi di cui al punto C5 dovranno essere descritti allegando (fuori dalla relazione) la dichiarazione di possesso delle certificazioni indicate ed eventuali idonei giustificativi.

Le caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al punto C dovranno essere fornite in un documento formato A4 di massimo 20 facciate, compreso il cartiglio, utilizzando una formattazione tale da garantirne la leggibilità. Potrà essere utilizzato il formato A3 se necessario, computando ogni facciata A3 come due facciate A4.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta**. Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte

tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

L'OFFERTA TECNICA, PENA L'ESCLUSIONE, NON DOVRÀ CONTENERE ALCUNA INDICAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO DA CUI SI POSSA RISALIRE ALL'ENTITÀ DEL RIBASSO OFFERTO DAL CONCORRENTE.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

19. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Allo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

- inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%") con le caratteristiche sotto specificate;

Non sono ammesse offerte pari a zero.

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel campo "**Offerta economica**", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

a. campo "**Offerta economica**", indicare il ribasso unico percentuale offerto, espresso in cifre, sull'importo a base di gara, con un massimo di cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale. Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).

b. campo "**di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico**", indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. n.

50/2016.

c. campo “**di cui costi del personale**”, indicare i propri costi della manodopera per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

d. campo “**Costi della sicurezza derivanti da interferenza**”, indicare il valore dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze” non soggetti a ribasso, individuati dalla Stazione Appaltante in **€ 32.638,86** (non modificabili).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

Allo step successivo “**FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO**” del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale, secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura”) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande;

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step “**RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA**” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “**INVIA OFFERTA**” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L’operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta (“**FINE RICEZIONE OFFERTE**”).

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà alla migliore offerta, economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016., utilizzando il metodo aggregativo compensatore.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P_i = punteggio dell'offerta i-esima
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
- \sum_n = sommatoria

Al fine dell'attribuzione dei punteggi ai concorrenti si applicano le procedure pertinenti per il metodo aggregativo compensatore previste nelle linee guida Anac n.2 di attuazione del Codice degli Appalti recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con delibera 1005/2016 e s.m.i.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

I coefficienti V_{ai} sono determinati con la seguente procedura:

Per ogni concorrente, esaminata la documentazione, ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente V_{ai} compreso tra 0 e 1 per ogni sub-peso di valutazione di cui alla tabella di valutazione riportata nel seguito.

Si riporta nel seguito la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi) sulla base della quale verranno attribuiti i punteggi:

GIUDIZIO	VALORI	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA / DEL MIGLIORAMENTO
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi con qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

1. Per ogni sub-peso viene quindi fatta la media matematica dei coefficienti V_{ai} attribuiti e assegnato il coefficiente pari a 1 al concorrente che aveva ottenuto la media dei V_{ai} migliore. Agli altri concorrenti viene assegnato un coefficiente che è determinato in modo proporzionale sulla base del rapporto tra il V_{ai} ottenuto e il V_{ai} migliore. **Eseguendo questa operazione si intende applicare il criterio della riparametrazione con riferimento ai sub-pesi di valutazione. Non sarà applicata una seconda riparametrazione.**

2. Per ogni concorrente e per ogni sub-peso di valutazione viene quindi determinato il sub - punteggio relativo moltiplicando il V_{ai} riparametrato per il corrispondente sub-peso di valutazione.

3. Il punteggio complessivo P_i per ogni concorrente è determinato sommando tutti i sub-punteggi con la formula già riportata.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **Formula “bilineare”**

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$ $C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$
--

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- X = 0,85
- A_{max} = valore del ribasso più conveniente

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA					
Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
Professionalità e adeguatezza desunta da n. 2 servizi simili	10	A1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante, anche in relazione all'attinenza e agli importi delle opere	10	0
B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA					
Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
Adeguatezza della struttura tecnico - organizzativa di progettazione ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	20	B1	Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti, con particolare riguardo al progettista responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, in coerenza con la concezione progettuale	9	0
		B2	Efficacia e funzionalità delle procedure e degli strumenti informatici proposti per lo sviluppo e gestione del progetto	2	0
		B3	Proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale, in recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti ed in particolare dal Comitato VIA regionale, dall'Arta Abruzzo e dal Servizio del Genio Civile.	9	0
C CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA – ESECUZIONE LAVORI					
Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
Adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa di cantiere ed efficacia delle modalità di esecuzione dei lavori	50	C1	Organigramma del personale impiegato in cantiere in relazione ai ruoli ed alle mansioni svolte	5	0
		C2	Elenco dei principali mezzi/macchinari utilizzati per la realizzazione delle opere specificando se di proprietà o in disponibilità (nel caso, allegare giustificativo)	12	0
		C3	Logistica degli approvvigionamenti: Modalità e tempi di approvvigionamento dei materiali con particolare riferimento alla minimizzazione dell'impatto ambientale	15	0
		C4	Logistica del cantiere: Modalità organizzative del cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi nel rispetto del cronoprogramma, della sicurezza e dell'ambiente	15	0
		C5	Possesso di certificazioni: Dimostrazione dell'adozione di un sistema di certificazione di sistemi di gestione aziendale, ambiente e sicurezza ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 45001	3	0
TOTALE PESO PONDERALE “OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA”				80	
OFFERTA ECONOMICA					
Criterio	Modalità di valutazione			Peso Ponderale (Pi)	
Prezzo del servizio di progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori	Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, da applicare all'importo degli onorari di progettazione ed all'importo dei lavori, escluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.			20	
TOTALE PESO PONDERALE “OFFERTA ECONOMICA”				20	
TOTALE PESI PONDERALI				100	

È CAUSA DI ESCLUSIONE DIRETTA L'INSERIMENTO DELL'OFFERTA ECONOMICA NELLA "BUSTA A" O NELLA "BUSTA B".
--

La graduatoria finale si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del Consiglio di Amministrazione di ARAP la deliberazione di aggiudicazione sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente ad essa non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcherà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nei precedenti paragrafi i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

La prima seduta pubblica di gara è fissata per il **giorno 21/09/2020 alle ore 10.00**, presso la sede dell'Unità Territoriale n° 6 sita in Vasto (CH), via Ciccarone n. 98/E.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della Piattaforma Sintel almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara, costituito dal Responsabile del Procedimento e da due dipendenti della stazione appaltante.

Anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente sia agli operatori di monitorare l'andamento della procedura sia di garantire la tracciabilità delle operazioni di gara e l'integrità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti, ai

fini di garantire la massima trasparenza si è comunque prevista la possibilità di partecipare alle operazioni da svolgersi in sedute pubbliche analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite piattaforma telematica, con avviso inviato almeno 2 giorni prima della data fissata.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica, a verificare la data di ricezione delle offerte presentate ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti di presentare, in qualsiasi momento nel corso della procedura, tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il seggio di gara concluderà il proprio lavoro redigendo uno specifico verbale delle operazioni svolte.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice, nominata secondo le modalità regolamentari della Stazione Appaltante, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice in seduta pubblica, con l'eventuale ausilio del personale della Stazione Appaltante, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e preliminarmente verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del Codice è ammesso il lavoro a distanza da parte dei componenti la Commissione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi riparametrati applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non conformi ai documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, **avvalendosi, se ritenuto**

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti non congrua, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **15 (quindici)** giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP proporrà al C.d.A. della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 24, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Il contratto è stipulato in forma atto pubblico notarile.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la documentazione obbligatoria richiesta dalla stazione appaltante, completa della garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, e delle prescritte polizze di responsabilità.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica del possesso delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

AGGIUDICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA GRADUATORIA

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della deliberazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del C.d.A. della stazione appaltante.

TERMINI DI VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

- a) **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;
- b) **polizze assicurative** di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto;
- c) **comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991** sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;
- d) **comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010**, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;
- e) **rimborso delle spese delle pubblicazioni** ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
- f) **pagamento delle spese contrattuali**;

La mancata trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto b) e della comunicazione di cui al precedente punto c) **entro 30 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata immediatamente dopo la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto a) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al precedente punto d), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto. Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto e) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti commi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa. Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico in modalità elettronica.

Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa.

Il contratto verrà stipulato nel termine di 90 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

Saranno materialmente allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale, l'offerta economica e l'offerta tecnica. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso così come il progetto esecutivo debitamente validato da professionista scelto dalla Stazione Appaltante.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pescara, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti verranno acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del **Titolare del trattamento** nonché dei **Responsabili del trattamento** inviando specifica richiesta all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante/Amministrazione.

CONSENSO DEL CONCORRENTE/INTERESSATO

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL RUP
ING. TOMMASO IMPICCIATORE

Allegati:

- *Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara;*
- *Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/07/2016;*
- *Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice);*
- *Allegato 3 – Altre dichiarazioni;*
- *Allegato 4 – Dichiarazioni ausiliario;*
- *Allegato 5 – Gruppo di progettazione.*